



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO PER IL DIGITALE, LA CONNETTIVITÀ E LE NUOVE TECNOLOGIE
DIREZIONE GENERALE PER IL DIGITALE E LE TELECOMUNICAZIONI - ISTITUTO
SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 214, recante “*Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022*” ed in particolare l’articolo 10;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle Comunicazioni elettroniche*” (CCE);

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche;

VISTO il decreto legislativo 24 marzo 2024, n. 48, recante “*Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259*”, ed in particolare l’articolo 44, comma 1-ter e 1- sexsies;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 174, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy*”;

VISTO il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 174, che all’art. 4 istituisce il Dipartimento per il digitale, la connettività e le nuove tecnologie, e in particolare al comma 2 stabilisce che lo stesso è articolato in due uffici di livello dirigenziale generale, tra cui la Direzione generale per il digitale e le telecomunicazioni - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2023, con il quale Patrizia Catenacci è stata nominata Direttore Generale della Direzione Generale per il Digitale e le Telecomunicazioni – Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione, registrato alla Corte dei conti il 02 febbraio 2024 con il n. 217;

CONSIDERATO l’art. 220, comma 2, del citato decreto legislativo n. 259 del 2003 prevede che “*Le disposizioni degli allegati, nel rispetto delle attribuzioni del Ministero e dell'Autorità, delle disposizioni di cui al Codice, di quelle assunte in sede comunitaria e dell'articolo 36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono modificate, all'occorrenza, con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy*”;

CONSIDERATO l'art. 5, comma 4, del citato decreto legislativo n. 207 del 2021, prevede che “*Ai fini dei procedimenti autorizzatori di cui agli articoli 43, 44, 45 e 49 del decreto legislativo 1° agosto*



2003 n. 259, nelle more della pubblicazione dei modelli per la presentazione dell'istanza unica, di cui all'articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, si utilizza la modulistica di cui all'allegato 12-bis del medesimo decreto";

RILEVATO che l'art. 24, comma 3, D.L. 90/2014 recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", come modificato dal d.l. 76/2020, prevede che il Governo, le regioni e gli enti locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono accordi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata, o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, al fine di adottare una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale, tenendo conto delle specifiche normative regionali, finalizzata alla presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni alle pubbliche amministrazioni regionali e agli enti locali; con la precisazione che detta modulistica rientra nei livelli essenziali delle prestazioni, concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma 2 lettere m) e r) Cost.;

CONSIDERATO che a seguito dell'incontro del 20 maggio 2024 tenutosi presso questo Ministero, al quale hanno partecipato delegati della Conferenza delle Regioni, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE), del Dipartimento per funzione pubblica della presidenza del Consiglio dei Ministri e del Sistema Nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA), al fine di condividere le novità introdotte dal D.lgs. 24 marzo 2024, n. 48 e avviare un'azione condivisa di accompagnamento alla norma e alle procedure autorizzative associate, è emerso che sono in corso presso il Dipartimento della Funzione Pubblica tavoli per la definizione della modulistica unificata di cui all'articolo 24 del decreto-legge 90 del 2014, anche relativamente ai modelli autorizzatori in materia di comunicazioni elettroniche, nell'ambito dei quali, tra gli altri, partecipano anche le Regioni;

che, tuttavia, allo stato, la modulistica anzidetta non è stata ancora adottata e nemmeno è prossima l'adozione, con conseguente procrastinarsi della piena operatività delle nuove previsioni introdotte dal correttivo al Codice delle Comunicazioni elettroniche, con particolare riferimento all'articolo 44 del D.lgs. 259/2003 e ai principi ivi affermati di effettività, efficienza ed equa distribuzione dello spazio elettromagnetico, declinati con la previsione di nuove fattispecie e modalità autorizzatorie, introdotte anche in conseguenza dei nuovi limiti dei campi elettromagnetici fissati dall'articolo 10 della legge n. 214 del 2023;

che, dunque, essendo impellente l'utilizzo di nuovi moduli per consentire la presentazione delle nuove istanze autorizzatorie e comunicazioni disciplinate dal CCE, come di recente modificato dal correttivo, occorre, nelle more della adozione di detta modulistica unificata e standardizzata, procedere al necessitato adeguamento dei modelli già contemplati nell'allegato 12 *bis* allo stesso Codice, e che è possibile, a tal fine, avvalersi della previsione transitoria di cui all'articolo 220, comma 2, del Codice delle comunicazioni elettroniche e dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 207 del 2021, innanzi richiamati, che contempla la possibilità di modificare le disposizioni degli allegati al CCE con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, avente efficacia nelle more, ossia fino alla adozione della predetta modulistica unificata;



OSSERVATO che tali esigenze sono state compiutamente rappresentate dal Ministero per le Imprese e il Made in Italy nell'ambito dei tavoli tecnici che si sono succeduti all'incontro del 20 maggio 2024, al fine di procedere all'adeguamento della modulistica esistente (*cf.* allegato 12 bis al CCE), ai quali hanno partecipato il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE), l'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), il Dipartimento per funzione pubblica della presidenza del Consiglio dei Ministri e il Sistema Nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA);

TENUTO CONTO di quanto emerso dai tavoli tecnici, in particolare, in ordine alla individuazione di modelli largamente condivisi anche con riferimento alle *best practice* seguite dalle amministrazioni locali e degli organismi deputati al controllo, nel cui ambito, sono state peraltro recepite le osservazioni formulate delle Regioni sul format modulistica standardizzata e digitalizzazione, all'uopo avvalendosi del contributo sul tema fornito dal Dipartimento per funzione pubblica della presidenza del Consiglio dei Ministri;

TENUTO CONTO che, in data 06 febbraio 2025, è stata infine condivisa con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE), l'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), il Dipartimento per funzione pubblica della presidenza del Consiglio dei ministri e il Sistema Nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA) la modulistica adeguata alle previsioni del CCE, nella sua versione definitiva.

DECRETA

Art. 1

1. L'allegato 12-bis del Codice delle Comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 01 agosto 2003, n. 259 è sostituito dall'allegato 12-bis di cui al presente decreto che si intende parte integrante dello stesso Codice.
2. Il presente decreto produce efficacia nelle more della pubblicazione dei modelli per la presentazione dell'istanza unica, di cui all'articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero delle Imprese del Made in Italy.

Il Direttore Generale
Patrizia Catenacci